



COMUNE DI PIANEZZA
 CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 38 DEL 16/02/2026

OGGETTO: **APPROVAZIONE TARIFFA IMPOSTA DI SOGGIORNO DAL 2026**

L'anno **duemilaventisei** addì **sedici** del mese di **febbraio** alle ore **13:30** nella residenza municipale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Sono Presenti i Signori:

N.	Cognome e nome		Presente	Assente
1.	CASTELLO Antonio	Sindaco	X	
2.	FRANCO Anna	Assessore	X	
3.	GENTILE Riccardo	Vice Sindaco	X	
4.	PICCOLO Luigi	Assessore		X
5.	PRESTA Lucianella	Assessore	X	
6.	TAURIELLO Francesco	Assessore		X

Assiste alla Seduta il Segretario Comunale: Dott.ssa BLENCIO Nicoletta.

Il Sindaco Dott. CASTELLO Antonio, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Su proposta dell'Assessore al Bilancio Luigi Piccolo

Richiamata la deliberazione consigliare n° 12 del 8 giugno 2012 avente ad oggetto
"APPROVAZIONE REGOLAMENTO ED ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO"

Visti:

- l'articolo 4 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, "Disposizioni in materia di federalismo municipale", che:
 - dà facoltà, ai comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, di istituire un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio;
 - fissa il limite della misura dell'imposta in 5 euro per notte di soggiorno;
 - dispone che il gettito dell'imposta sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo, di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché di mantenimento e sviluppo dei servizi pubblici locali;
 - rinvia ad un successivo regolamento ministeriale la disciplina dell'imposta di soggiorno;
 - autorizza i comuni ad adottare gli atti relativi all'istituzione ed alla regolamentazione locale dell'imposta anche nelle more dell'emanazione di detto regolamento;
- l'articolo 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che disciplina l'autonomia regolamentare degli enti locali in materia di tributi propri;
- l'articolo 42 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare la lettera f), che pone in capo all'organo consiliare l'istituzione e l'ordinamento dei tributi.

Accertato che il Comune di Pianezza è incluso negli elenchi delle località turistiche della Regione Piemonte, così come espressamente indicato nella Determinazione del Dirigente del Servizio Programmazione e Gestione Attività Turistiche e Sportive della Provincia di Torino n. 53-11871 del 30/03/2012.

Considerato che al fine di migliorare le politiche di sviluppo del turismo e dei beni culturali e ambientali locali si ritiene necessario adeguare le tariffe dell'imposta di soggiorno approvate con la delibera di Giunta Comunale n° 140 del 26 giugno 2012.

Richiamato l'art.4 comma 1 del regolamento di cui trattasi, il quale prevede espressamente quanto segue:

1. *Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:*
 - b) *gli iscritti all'anagrafe dei residenti del Comune di Pianezza;*
 - c) *coloro che pernottano presso gli ostelli della gioventù ed in strutture ricettive di proprietà dell'Amministrazione Comunale di Pianezza;*
 - d) *i malati che devono effettuare terapie presso strutture sanitarie site nel territorio comunale e un eventuale accompagnatore;*
 - e) *i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, e il loro accompagnatore;*
 - f) *gli appartenenti alle forze di Polizia statale e locale, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che pernottano per esigenze di servizio.*

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f) del D. Lgs. 267/2000, spetta al Consiglio Comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con l'esclusione della determinazione delle relative tariffe, la quale rimane quindi di competenza della Giunta Comunale che le dovrà approvare entro i termini di approvazione del Bilancio di previsione;
- per gli esercizi successivi al 2026, qualora detto provvedimento non venga adottato, rimarranno confermate, ai sensi dell'art. 1, comma 169 della legge n. 296/2006, le misure di imposta applicate nel precedente esercizio;

Ritenuto pertanto necessario approvare, per ogni persona e per ogni pernottamento, le seguenti tariffe dell'imposta di soggiorno per il Comune di Pianezza:

- Strutture alberghiere: misura dell'imposta: € 2,00 a pernottamento
- Strutture extralberghiere, misura dell'imposta: € 1,00 a pernottamento, costituite da:

Case per ferie

Case religiose di ospitalità

Centri di vacanza per minori e anziani

Esercizi di affittacamere

*Offerta del servizio di alloggio e prima colazione **B & B***

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n. 296 che dispone: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione".

Preso atto che con il Decreto del Ministero dell'Interno del 24/12/2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 302 del 31/12/2025, è stato differito al 28/02/2026 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2026/2028 ed è stato autorizzato, per il medesimo periodo, l'esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163 comma 3 del D. Lgs. 267/2000.

Tutto ciò premesso

SI PROPONE CHE LA GIUNTA DELIBERI

1. Di richiamare la premessa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. Di determinare l'imposta di soggiorno per l'anno 2026, per ogni pernottamento e per ogni persona, secondo quanto stabilito nel vigente Regolamento Comunale, nelle seguenti misure:

- Strutture alberghiere: misura dell'imposta: € 2,00 a pernottamento
- Strutture extralberghiere, misura dell'imposta: € 1,00 a pernottamento, costituite da:

Case per ferie

Case religiose di ospitalità

Centri di vacanza per minori e anziani

Esercizi di affittacamere

*Offerta del servizio di alloggio e prima colazione **B & B***

3. Di stabilire alla data di efficacia della presente deliberazione la decorrenza dell'applicazione dell'imposta di soggiorno, non potendo attribuirsi efficacia retroattiva ad imposta avente le caratteristiche dell'imposta di cui trattasi.

3. Di dare atto che, in applicazione del disposto di cui all'art. 1 comma 169 della legge n. 296/2006, tale misura delle tariffe rimane in vigore anche per gli anni successivi al 2026 qualora non dovesse essere adottato il relativo provvedimento di competenza della Giunta Comunale.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di cui sopra.

Visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 23 del 29/05/2025.

Acquisiti in data 09/02/2026 i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Settore Finanziario espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 ed allegato alla presente.

Con votazione espressa in forma palese con il seguente esito:

Presenti n°	Votanti n°	Voti Favorevoli n°	Voti Contrari n°	Astenuti n°
4	4	4	0	0

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione ad oggetto: "APPROVAZIONE TARIFFA IMPOSTA DI SOGGIORNO DAL 2026", come sopra trascritta.

Successivamente, la Giunta Comunale, con voti unanimi e palesi, dichiara la presente deliberazione (n° 38 del 16/02/2026) immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. N° 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
Dott. CASTELLO Antonio

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa BLENCIO Nicoletta